

N. 05508/2025 REG.PROV.COLL.

N. 13156/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13156 del 2024, proposto da Banco Bpm S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio eletto presso lo studio Luca Perfetti in Roma, via Vittoria Colonna 39;

contro

Fondazione Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi - ENPAP, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;

nei confronti

Banca Popolare di Sondrio S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intimato e non costituito in giudizio;
Bper Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'avvocato Antonio Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- a) della Deliberazione Presidenziale -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, con cui ENPAP ha disposto l'aggiudicazione in favore di BPER Banca S.p.A. nell'ambito della "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della gestione dei servizi di cassa e dei servizi complementari a favore dell'Enpap" (CIG -OMISSIS-)
- b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione di gara del 23 settembre 2024, 26 settembre 2024, 4 ottobre 2024 e i verbali del RUP del 5 settembre 2024, 4 ottobre 2024, 22 ottobre 2024, 23 ottobre 2024, 24 ottobre 2024, con i relativi allegati, contenenti le risultanze dei lavori di valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione del RUP del 25 ottobre 2024;
- c) della nota prot. -OMISSIS- di ENPAP;
- d) se ed in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara ove interpretata nel senso preteso da ENPAP;
- e) del contratto ove medio tempore stipulato;
- f) nonché, in subordine, dell'intera procedura di gara in ragione dell'interpretazione esplicitata da ENPAP, idonea ad inficiare la legittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione;
- g) con riserva di motivi aggiunti all'esito della visione dei documenti relativi alla procedura di verifica dell'anomalia dell'Offerta economica di BPER nonché della documentazione amministrativa da questa prodotta, trattandosi di una procedura con inversione procedimentale.

Nonché, sin da ora, la condanna di ENPAP, previo accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con quest'ultima il contratto; nonché, per la dichiarazione della decadenza della parte odierna controinteressata dall'aggiudicazione e dell'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per il subentro nel contratto dichiarato inefficace; e per la condanna di ENPAP, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni che sarà dimostrato in corso di causa; e in ulteriore subordine, qualora il Collegio non dichiari l'inefficacia del contratto, per la condanna della stessa al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Oltre la condanna in via istruttoria ex artt. 63 e ss. e 46 co.2 c.p.a. di ENPAP all'esibizione di tutti gli atti del procedimento relativo al presente giudizio, con particolare (e non esaustivo) riferimento agli atti afferenti alla procedura di verifica di anomalia dell'Offerta Economica di BPER nonché alla documentazione amministrativa da questa prodotta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi - Enpap e di Bper Banca S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29 novembre 2024 Banco Bpm S.p.A. ha chiesto l'annullamento della deliberazione -OMISSIS- del 25 ottobre 2024 avente ad oggetto l'aggiudicazione in favore di BPER Banca S.p.A. della "Procedura aperta ai sensi del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento della gestione dei servizi di cassa e dei servizi complementari a favore dell'Enpap".

Il gravame risulta affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, con particolare riferimento all'art. 12 del Capitolato Speciale, art. 10 e 11 del Disciplinare di gara, Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87 e ss., 91 e ss., 107 e ss. d.lgs. 36/2023, art. 1362 e 1363 cod. civ. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, difetto di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento ed illogicità, violazione della par condicio dei concorrenti, affidamento, leale collaborazione, par condicio.

Si lamenta nella sostanza che l'art. 11, lett. B, del disciplinare di gara, al punto 3 della tabella, tra i criteri di aggiudicazione, con riferimento al "Tasso applicato alle giacenze di cassa (attivo per ENPAP)" prevede di "Indicare lo spread rispetto all'Euribor a 6 mesi (base 360 giorni) con riferimento alla media del mese precedente con indicazione del valore in cifre e in lettere, espresso in basis point intendendo ogni basis point come un centesimo di un punto percentuale." Tale elemento viene riproposto all'art. 10.4 del Disciplinare ("Offerta Economica"), nonché nell'art. 12 del Capitolato Speciale ("Tassi"), il quale precisa che "Il tasso d'interesse sulle giacenze di cassa (attivo per l'Enpap) da applicare sulle giacenze del conto corrente di gestione del Servizio di Cassa è quello offerto in sede di Gara e, comunque, non potrà mai essere inferiore a zero."

Sarebbe, quindi, del tutto evidente che anche lo spread rispetto all'Euribor secondo la normativa di gara deve assumere valore positivo.

II. Sull'illegittimità dell'aggiudicazione.

Si deduce che l'offerta economica di BPER non sarebbe conforme a quanto richiesto dalla legge di gara e pertanto non doveva essere ammessa, ai sensi dell'art. 10.5 "Disposizioni generali sulle offerte" del Disciplinare di gara.

III. In subordine. Sull'illegittimità della Procedura di gara

Si deduce l'illegittimità della procedura di gara in quanto il chiarimento fornito da ENPAP ha impedito al Banco Bpm S.p.A. di offrire una % di sconto maggiore sul costo dei servizi di emissione e/o pagamento IUV e di emissione e incasso SDD che costituiva la base d'asta e che avrebbe permesso alla ricorrente di formulare un'offerta economica più competitiva alla luce di tale riparametrazione, avendo dovuto offrire uno spread positivo – in aggiunta al tasso Euribor – per remunerare le giacenze di cassa dell'ente.

IV. Sull'illegittimità e/o illogicità del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, con particolare riferimento all'art. 11 e 14 del Disciplinare di gara, d.lgs. 36/2023 con particolare riferimento all'art. 108 e 110. Eccesso di potere per violazione dei principi della concorrenza nonché illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di proporzionalità e ragionevolezza, par condicio dei concorrenti, affidamento, leale collaborazione.

Si lamenta che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da BPER sia viziato da illegittimità.

IV. Sull'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per aver ammesso un'offerta economica priva dell'indicazione dei costi della manodopera. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 108 co.9 d.lgs. 36/2023 nonché dei principi di trasparenza e leale collaborazione.

Si lamenta la sussistenza di un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, il quale risulterebbe disposto sulla base dell'offerta economica

presentata da BPER priva dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, e dunque non conforme a quanto previsto dall'art. 108 co. 9 d.lgs. 36/2023, laddove prevede che *“nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”*

Si sono costituite in giudizio l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi - ENPAP e Bper Banca S.p.A. per chiedere di respingere il ricorso, siccome infondato.

All'udienza pubblica del 19 febbraio 2025, una volta verificata la completezza dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con il primo motivo Banco Bpm S.p.A. lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta, poiché l'aggiudicataria avrebbe offerto uno *spread* negativo (- 0,40 bp), mentre l'art. 12 del Capitolato e l'art. 11 lett. B) del Disciplinare imponevano di offrire uno *spread* positivo.

Sul punto, occorre esaminare le disposizioni di gara invocate dalla ricorrente, ed in particolare l'art. 12 del Capitolato (*“Tassi”*) nella parte in cui ha prescritto che *“Il tasso d'interesse (comprensivo di Euribor e spread offerto) sulle giacenze di cassa (attivo per l'Enpap) da applicare sulle giacenze del conto corrente di gestione del Servizio di Cassa è quello offerto in sede di Gara e, comunque, non potrà mai essere inferiore a zero”* (capitolato – doc. 3, pag. 5), il quale deve essere riferito al *“tasso di interesse”* nel suo complesso, composto dall'Euribor a 6 mesi (ovvero il tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente e indicante il tasso di interesse medio delle

transazioni finanziarie tra le principali banche europee) e dallo spread offerto (la maggiorazione offerta in gara).

L'art. 12 del Capitolato opera un esplicito riferimento al tasso di interesse nel suo complesso, che non può essere essere negativo, mentre il criterio n. 3 di cui all'art. 11 lett. B) del Disciplinare chiede ai concorrenti di offrire il proprio spread, il quale può anche essere negativo.

Senonché si lamenta che il chiarimento n. 15 (doc. 13 - chiarimenti), pubblicato da ENPAP in risposta al seguente quesito: *“Su quanto indicato nel Disciplinare di gara, Art. 11 punto 3 della Tabella, con riferimento al tasso creditore sulle giacenze di cassa, si chiede se lo spread offerto, da applicare al parametro Euribor, possa assumere valori negativi?”* abbia indicato che *“Lo spread offerto da applicare al parametro Euribor è da intendersi che possa assumere solamente valori non negativi”*.

L'ENPAP nella propria memoria difensiva sostiene che gli atti di gara si riferivano invero al tasso di interesse, mentre il quesito *si riferiva (o comunque andava inteso come riferito) non già al valore dello spread, che poteva evidentemente assumere valore negativo, ma al valore del tasso di interesse nel suo complesso, che non avrebbe mai potuto assumere valore negativo come indicato all'art. 12.*

Orbene, risulta assolutamente pacifico per costante orientamento giurisprudenziale che i chiarimenti *“non possono dunque modificare la lex specialis , pena la sua illegittima disapplicazione - con conseguente non necessità di impugnazione - in quanto essi hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, contribuendo a renderne chiaro e comprensibile il significato, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019 n. 8873); per converso, i chiarimenti non sono ammissibili quando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione della lex specialis un significato*

e una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2020, n. 8031 con giurisprudenza richiamata). Con i chiarimenti, quindi, non sono possibili operazioni manipolative, potendo essi solo contribuire, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6026)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 2024, n. 186; v. anche ANAC, delibera n. 175 del 10 aprile 2024).

A ciò si aggiunga che le prescrizioni di gara vanno interpretate secondo un criterio letterale, sistematico e teleologico: *“Ai fini dell’interpretazione delle clausole .. trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod.civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6431).

In proposito, alla luce di un’interpretazione sistematica della legge di gara, e dunque procedendo ad un coordinamento delle prescrizioni interpretandole le une per mezzo delle altre, mediante l’attribuzione ad esse del senso che risulta dal loro complesso, risulta evidente che l’indicazione della *lex specialis* era nel senso che il tasso di interesse offerto dai concorrenti non sarebbe potuto *“mai essere inferiore a zero”*, come peraltro chiarisce la stessa stazione appaltante; sicché deve evidenziarsi che sia la BPER ma anche BPS (il gestore uscente) ha applicato il disciplinare senza tener conto del chiarimento, operando in modo conforme alla *lex specialis* di gara.

In via subordinata, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura poiché il chiarimento n. 15 l’avrebbe indotta in errore, impedendole di proporre un’offerta

diversa e più competitiva; in particolare, il ricorrente sostiene che: *“il chiarimento fornito da ENPAP ha impedito al Banco BPM di offrire una % di sconto maggiore sul costo dei servizi di emissione e/o pagamento IUV e di emissione e incasso SDD che costituiva la base d’asta e che, avrebbe permesso alla ricorrente di formulare un’Offerta economica più competitiva alla luce di tale riparametrazione, avendo dovuto offrire uno spread positivo – in aggiunta al tasso Euribor – per remunerare le giacenze di cassa dell’ente”*.

Il motivo, così articolato, è anzitutto inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, oltre che infondato.

Secondo la ricorrente, il chiarimento avrebbe indotto in errore la stessa e tutti i concorrenti, non permettendo di formulare un’offerta competitiva. In particolare, *“il chiarimento fornito da ENPAP ha impedito al banco BPM di offrire una % di sconto maggiore sul costo dei servizi di emissione e/o pagamento IUV e di emissione e incasso SDD”*, di cui al criterio n. 1, mentre, in assenza di esso, sarebbe stato permesso *“alla ricorrente di formulare un’offerta economica più competitiva alla luce della riparametrazione”* (ricorso, pag. 13).

Al riguardo, l’ENPAP illustra nell’ambito della propria memoria difensiva *“il gap enorme tra i punteggi attribuiti all’offerta economica della ricorrente e quelli assegnati all’aggiudicataria per il criterio n. 1 (“costi di servizio”), circostanza che ha consentito a BPER di vincere la gara, vista la parità di punteggi dell’offerta tecnica: alla prima sono infatti stati riconosciuti 8,57 punti su 15, alla*

seconda 15 punti su 15, con una differenza di ben 6,43 punti”. Aggiunge altresì che *“La ricorrente non ha dimostrato (ed era suo onere farlo) come, pur offrendo uno spread negativo per il criterio 3, avrebbe potuto presentare una offerta “più competitiva”, tale da compensare il gap negativo riportato al criterio n. 1 (- 6,43 punti), che è ben più ampio (di ben 8 volte) di quello*

positivo riportato al criterio n. 3 (soli + 0,8 punti), per il quale la ricorrente lamenta di essere stata fuorviata”.

Sul punto, deve inoltre citarsi l'orientamento giurisprudenziale che ha sempre affermato come *“non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) in ordine alla possibilità di ottenere un concreto vantaggio dall'accoglimento della censura formulata”* (TAR Lazio, Sez. III, 20 settembre 2021, n. 9854; in termini: TAR Lazio, Sez. I, 2 novembre 2020, n. 11189). Ed ancora, *“La ricorrente lamenta la violazione di una norma procedurale ... senza argomentare adeguatamente in punto di pregiudizio subito a causa di detta violazione ... Così articolato il motivo di ricorso, esso non può essere utilmente scrutinato poiché non è dato comprendere la lesione che la ricorrente abbia subito alla propria posizione giuridica”* (Cons. di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526).

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da BPER, per avere la Stazione appaltante omesso di motivare adeguatamente la scelta sulla sostenibilità dell'offerta della prima graduata, sulla scorta delle giustificazioni prodotte.

Anche tale profilo di doglianza non può essere accolto.

In primo luogo, deve osservarsi che sussiste un principio pacifico e costantemente applicato anche in giurisprudenza il quale afferma che il procedimento di verifica dell'anomalia, laddove si concluda positivamente per il concorrente, non necessita di una motivazione articolata e puntuale; al contrario, detta motivazione sarà necessaria laddove il concorrente venga escluso all'esito di detto procedimento, posto che: *“L'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta, non richiedendosi motivazione analitica in*

caso di giudizio positivo” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2024, n. 7629; tra le tante: Consiglio di Stato, Sez. III, 4 gennaio 2024, n. 163; Sez. V, 17 giugno 2022, n. 4966).

La relativa valutazione della stazione appaltante ha, infatti, natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta, aspetti che nel caso non si rinvergono (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582; Consiglio di Stato, sez. III, 25.10.2024, n. 8562).

Ed infatti, *“in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata*” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2024, n. 7629); tuttavia, l'odierna ricorrente nulla ha allegato a comprova della indicata irragionevolezza della valutazione operata nell'ambito dei verbali pubblicati sulla piattaforma digitale in uso.

Ed infatti, *“In tema di giudizio di anomalia dell'offerta, è onere di chi contesti il giudizio dell'Amministrazione fornire, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l'erroneità la quale, peraltro, deve essere evidente, ossia tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell'offerta*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500).

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione *“per aver ritenuto l'offerta presentata da BPER ammissibile seppur priva dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza”*, violando così il dettame di cui all'art. 108, comma 8 del d. lgs. n. 36/2023.

Sul punto, in disparte la previsione di cui all'art. 10.5.2 del disciplinare ove espressamente viene indicato che non sono previsti oneri per la sicurezza, va precisato che nel modello dell'offerta economica, predisposto dall'ente, non risulta riportata la dichiarazione di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

Peraltro, non può non evidenziarsi come neanche la stessa BPM abbia indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza.

Pertanto, nel censurare l'omessa indicazione dei costi di manodopera da parte dell'aggiudicataria, la ricorrente viola il principio secondo cui *“nemo potest venire contra factum proprium”*, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede e volto a valorizzare comportamenti difensivi coerenti e non contraddittori con l'interesse fatto valere ed *“espressione del canone di correttezza”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2644).

Dunque, il motivo, oltre che infondato, è da ritenersi inammissibile in quanto: *“è inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l'illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente. Ciò in quanto una siffatta impugnativa, violando il divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 Cod. civ., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, strumentalizza la tutela giurisdizionale piegandola a un fine meramente opportunistico o alla protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4363).

Proprio come accaduto nel caso di specie, essendo provato che neppure nell'offerta economica della ricorrente v'è alcuna indicazione dei costi di manodopera da questa sostenuti per l'esecuzione della commessa.

Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.

Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Elefante, Presidente FF

Ida Tascone, Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

L'ESTENSORE
Ida Tascone

IL PRESIDENTE
Francesco Elefante

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

LAVORI PUBBLICI